



D.R. N. 83

LA RETTRICE

- VISTO** il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
- VISTA** l'Erasmus + Programme Guide, redatta dalla Commissione Europea, aggiornata al 20/10/2015 e relativo Corrigendum pubblicato in data 15/12/2015;
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi della Basilicata ha ottenuto dalla Commissione Europea l'*Erasmus Charter for Higher Education* – ECHE, n. 28997-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il settennio 2014-2020;
- VISTA** la nota Miur - Ufficio VII - Cooperazione nell'area dell'Istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale del 27.01.2014, che ha fissato, a livello nazionale, i livelli delle quote delle borse di mobilità per gli studenti partecipanti al Programma Erasmus+, modulandoli in base al Paese di destinazione, così come stabilito dalla Commissione Europea;
- VISTI** gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata con gli Istituti di Istruzione superiore Europei partecipanti al Programma e titolari di ECHE, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- ATTESO** che l'Università degli Studi della Basilicata ha presentato la candidatura per l'azione chiave KA1 Mobilità individuale di apprendimento Erasmus+ per l'anno accademico 2016/2017;
- VISTA** la strategia di internazionalizzazione di Ateneo relativa alla Promozione della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale;
- CONSIDERATO** che tra gli obiettivi dell'Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;
- CONSIDERATO** che i fondi comunitari saranno assegnati sulla base di un apposito Accordo finanziario, orientativamente nel mese di luglio 2016;
- CONSIDERATO** che il MIUR con DM 198/2003 ha istituito il "fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" finalizzandone l'utilizzo prevalentemente a sostegno della mobilità internazionale degli studenti e che con D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 sono state assegnate le risorse, tra l'altro, per l'anno 2015;
- RITENUTO** opportuno procedere all'indizione del bando, sub condizione, in considerazione delle esigenze di programmazione delle istituzioni ospitanti e per garantire agli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata di beneficiare delle borse di studio Erasmus+ Mobilità Studenti per Studio nel periodo stabilito dalla Commissione Europea, ossia dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2017,
- VISTO** Il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011;



DECRETA

ART. 1 – FINALITÀ

È emanato, sotto condizione, il bando di selezione per il conferimento di borse di mobilità studenti per studio nell'ambito del *Programma ERASMUS + Azione Chiave 1 - mobilità individuale ai fini dell'apprendimento*, per l'Anno Accademico 2016/2017.

Il presente bando ha carattere provvisorio e non vincolante per l'Università degli Studi della Basilicata, d'ora innanzi denominata UNIBAS: le attività ed i relativi finanziamenti sono subordinati all'approvazione della candidatura da parte dell'Agenzia Nazionale ERASMUS PLUS Indire, nonché all'effettiva sottoscrizione dell'accordo finanziario ERASMUS+ a.a. 2016/2017.

Eventuali variazioni saranno comunicate esclusivamente mediante avviso sul sito delle Relazioni Internazionali - <http://internazionale.unibas.it/site/home.htm>.

Maggiori informazioni sul programma Erasmus + sono disponibili sul portale opportunità all'estero (<http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html>) e sui siti istituzionali dell'Agenzia Nazionale Erasmus + (<http://www.erasmusplus.it/>) e della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm).

ART. 2 – DESTINAZIONI POSSIBILI E SCELTA DELL'UNIVERSITÀ OSPITANTE

1. Il Programma offre agli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di studio di I (laurea), II (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di I livello) o terzo ciclo (dottorato di ricerca, specializzazione e master di II livello) l'opportunità di svolgere un periodo di studio continuativo all'estero, presso un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma (*Programme Countries*)¹, titolare di ECHE, con il quale l'UNIBAS ha stipulato un accordo inter-istituzionale. Nel presente bando non è inclusa la mobilità verso Paesi terzi (*Partner Countries*).

Per l'a.a. 2016/2017, l'elenco completo delle sedi con le quali l'UNIBAS ha sottoscritto un Accordo Inter-istituzionale Erasmus + è disponibile sul sito delle Relazioni Internazionali, nella sezione opportunità all'estero, all'indirizzo:

<http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>.

2. E' possibile presentare domanda per un massimo di due destinazioni, purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (ISCED code) sia attinente ed affine al corso di studio frequentato dallo studente e ai relativi obiettivi formativi. Nella scelta delle destinazioni lo studente è tenuto a :

- verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali condizioni ostative che precludano la mobilità quali, ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (*application form, learning agreement for studies, ecc.*), rispetto alla tempistica prevista dal bando, requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente²;
- contattare il Coordinatore di Dipartimento/Scuola e/o il responsabile dell'accordo (docente referente) per suggerimenti di carattere didattico.

¹ i 28 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Croazia, i Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all'adesione (Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia). Ulteriori informazioni e/o eventuali aggiornamenti saranno comunicate sul sito delle Relazioni Internazionali.

² le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente sul sito degli Uffici Erasmus/relazioni Internazionali, nonché a latere di ogni accordo di scambio nella sezione Report accordi accessibile dal seguente link <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. In casi eccezionali lo studente potrà rivolgersi all'Ufficio Mobilità Internazionale – relint@unibas.it, relint1@unibas.it. Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di inoltro della documentazione al partner.



3. Le preferenze espresse dai candidati non sono vincolanti e potranno essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali qualora ne ravvisasse l'opportunità (ad esempio, nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio). In tal caso la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva. La Commissione provvederà, quindi, a ricollocare lo studente su una sede più consona al percorso di studi del candidato, ma, in termini di assegnazione del posto di scambio, la priorità sarà data ai candidati che nella domanda di partecipazione hanno indicato tale destinazione tra le opzioni possibili (prima e/o seconda scelta). Nel caso di studenti iscritti all'UNIBAS temporaneamente residenti in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in università del proprio Paese di provenienza e residenza.

ART. 3 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Le borse Erasmus + sono destinate a studenti che intendono trascorrere all'estero un periodo limitato di studio o formazione con lo scopo di acquisire crediti presso le Università partner e di averne il riconoscimento al rientro in sede. Ai fini della mobilità per crediti sono, dunque, ammissibili le seguenti attività:

- frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
- compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
- svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
- svolgere un periodo di tirocinio combinato ad un periodo di studio. Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio e le due attività devono essere svolte in maniera consecutiva. La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi.

Nel caso di tirocinio curricolare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà), è possibile effettuare il tirocinio all'estero anche nell'ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio.

Attività non consentite durante l'Erasmus:

- seguire corsi, sostenere esami e qualsiasi altra attività didattica e di ricerca, nonché altre attività istituzionali presso l'UNIBAS;
- laurearsi presso l'UNIBAS.

AVVERTENZA: qualsiasi attività didattica (esami e/o laurea) e di ricerca svolta presso l'UNIBAS durante il periodo di mobilità potrà essere annullata d'ufficio.

Art. 4 – DURATA DELLA MOBILITÀ

1. Il Programma Erasmus+ prevede che lo studente possa svolgere un periodo di studio e/o tirocinio all'estero della durata minima di **3 mesi (90 giorni)**, o un **trimestre accademico completo**, e fino ad un **massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio**, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità effettuate. Per la laurea magistrale a ciclo unico, il periodo massimo è di **24 mesi**, diviso in più periodi. Pertanto, sarà possibile svolgere uno o più periodi Erasmus (per studio e/o tirocinio) – fino ad un massimo di 12 mesi - sia nel I ciclo (laurea triennale), che nel II ciclo (laurea specialistica/magistrale, master di I livello), che nel III livello (dottorato, specializzazione o master di II livello). Per le lauree a ciclo unico il periodo massimo di mobilità è invece di 24 mesi totali tra studio e tirocinio, cui si aggiungono gli eventuali 12 mesi durante il dottorato/specializzazione/master di II livello.
2. Per l'a.a. 2016/2017 possono, quindi, presentare domanda di candidatura anche coloro che abbiano usufruito in precedenza di una borsa Erasmus per studio o per tirocinio, ma che, per il ciclo di studio per il quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un pacchetto **minimo di 3 mesi (durata minima ammissibile da Programma)** da poter svolgere all'estero all'interno del progetto



Erasmus per studio. I periodi di mobilità pregressi o in corso devono essere obbligatoriamente autocertificati all'interno della domanda online (per le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente).

Per quanto riguarda le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo studente prevede di effettuare.

3. La durata della mobilità per studio è stabilita dall'accordo inter-istituzionale (vds. <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>) per il quale lo studente risulta vincitore, ma è comunque subordinata al rispetto delle mensilità complessive di mobilità per studio e/o tirocinio come sopra specificato. E' tuttavia possibile che alcune Università ospitanti riducano il periodo concordato in base alla durata ordinaria dei propri corsi di studio. In tal caso la durata della mobilità, così come i contributi erogati, saranno adeguati alle mensilità stabilite dal partner, sempreché siano state opportunamente notificate all'Ufficio. L'UNIBAS non è responsabile di tale modifica, anche se occorsa dopo la sottoscrizione del contratto di mobilità Erasmus+.
4. Nel caso in cui, all'atto della candidatura o al massimo entro la fase di nomina dei vincitori alle sedi estere, occorra ridurre o aumentare il numero di mesi previsti negli accordi Inter-istituzionali di riferimento, è necessario produrre apposita nota autorizzativa, a firma del docente responsabile dell'accordo di mobilità, contenente idonea motivazione e relativa accettazione da parte dell'Università ospitante.
5. Nel caso in cui, durante il periodo all'estero, occorra richiedere mensilità aggiuntive si applicheranno le disposizioni di cui all'ART. 16 del presente decreto.
6. L'intero periodo di mobilità (durata iniziale + eventuale prolungamento) deve essere continuativo e compreso tra il 1° GIUGNO 2016 e il 30 SETTEMBRE 2017 (termine perentorio entro il quale tutte le attività previste dal Programma Erasmus + dovranno concludersi).

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus per studio gli studenti³ dell'UNIBAS che, al momento della presentazione della domanda, siano:
 - regolarmente iscritti (anche part-time) almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico che abbiamo maturato almeno 20 CFU, laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99);
 - regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di laurea specialistica/magistrale, master universitario di I e II livello, dottorato di ricerca (con sede amministrativa presso l'UNIBAS) e specializzazione;
 - iscritti, **non regolarmente in corso**, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale **fino al 5° anno fuori corso**;
 - in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione, di un'adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione, ovvero della lingua straniera esplicitamente richiesta dal partner, pari almeno al livello B1 del *Common European Framework of Reference for Languages – CEFR* (le specifiche sono riportate nella sezione Report accordi (<http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> a margine dei singoli accordi di mobilità));
 - in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso e regolarizzino il pagamento di quelle relative al 2016/2017, con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Si raccomanda di provvedere al pagamento prima della partenza in ERASMUS.

³ cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro paese partecipante al Programma (vds. Nota 1), oppure i cittadini di altri Paesi.



- 2) Gli iscritti ad un corso di laurea/laurea magistrale (I e II ciclo), che conseguiranno il titolo accademico prima della data di partenza in Erasmus, possono candidarsi per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo (laurea magistrale II ciclo, dottorato e specializzazione III ciclo), ma potranno recarsi in mobilità, pena la decadenza dal beneficio, solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio successivo. In tal caso, lo studente è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183.
- 3) I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio, ossia prima del 31/10/2016.
- 4) Gli studenti che hanno già effettuato un periodo di mobilità Erasmus e si propongono per una seconda mobilità, dovranno obbligatoriamente indicare l'anno accademico in cui tale attività si è svolta, la durata, il tipo di mobilità effettuata (studio/ traineeship) e l'Istituzione/organismo ospitante. Le dichiarazioni rese dagli studenti saranno sottoposte a verifica. I periodi di mobilità pregressi o in corso dovranno essere autocertificati all'interno della domanda online (per le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente).
- 5) Per gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+ temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, riferirsi all'art. 2, comma tre, ultimo capoverso.
- 6) Requisito prioritario per la presentazione della candidatura Erasmus+ è **la congruità tra il corso di studio frequentato dallo studente e l'area disciplinare (ISCED code)** nella quale è stato stipulato l'accordo; nel caso in cui lo studente dovesse presentare domanda per settori disciplinari diversi da quelli attinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva (vedi anche art. 2, comma 3).

ATTENZIONE: Gli studenti potranno recarsi in mobilità solo previa approvazione da parte delle Università coinvolte, del programma di studio proposto, Learning Agreement for studies. Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata". Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione ed approvato entro i termini dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione da parte della sede inosservante. Si ricorda, al riguardo che il *Learning Agreement* deve essere approvato prima dell'inizio del periodo all'estero.

ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE

- 1) Non possono presentare domanda gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea o di un corso di laurea a ciclo unico.
- 2) Non possono presentare domanda per la selezione gli studenti che, nello stesso periodo di godimento della borsa Erasmus, usufruiscano di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario e locale, comprese le borse per frequentare e Joint Master Degree/Erasmus Mundus Action 1 (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari) assegnato per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti/Scuole).

ART. 7 – CONOSCENZA LINGUISTICA

- 1) **Ai fini della partecipazione alla selezione** è richiesta, all'atto della candidatura, una buona conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare la mobilità, ovvero della lingua di insegnamento/lavoro indicata dalla sede estera. Di norma e salvo diversamente previsto dalla stessa essa è pari al livello B1 del *Common European Framework Reference* – CEFR; livelli inferiori saranno presi in considerazione solo nel caso in cui esplicitamente previsti nell'accordo inter-istituzionale. I livelli richiesti dalle università partner sono consultabili sul sito <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>.

La conoscenza linguistica potrà essere autocertificata e dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell' indirizzo, telefono, e-mail e sito web); in caso contrario essa non sarà in alcun modo presa in considerazione.

Sono valutabili le seguenti certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando:

- a. certificazioni linguistiche (es: TOEFL, IELTS, Cambridge, DELF, PLE, ecc.) rilasciate da una scuola/ente certificatore riconosciuto a livello nazionale/internazionale che attesti il superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1 del *CEFR – Common European Framework Reference*, salvo diversamente previsto dalla sede estera);
 - b. esame/i sostenuto/i presso l'Università degli Studi della Basilicata (livello minimo B1 del *CEFR – Common European Framework Reference*), con la specifica del voto e della data di superamento esame/i ;
 - c. attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente, salvo diversamente previsto dalla sede di accoglienza, almeno al livello intermedio B1 (*CEFR - Common European Framework of Reference for Languages*);
 - d. soggiorno all'estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all'estero);
- 2) I candidati madrelingua nella lingua prevista dalla sede estera (nel caso in cui fossero state indicate due lingue diverse, in almeno una delle due) dovranno produrre apposita autocertificazione.
 - 3) I candidati sono tenuti a controllare sul sito della sede di destinazione ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. Nel caso in cui le sedi prescelte richiedano esplicitamente la certificazione linguistica di cui alla lettera a) sarà cura del candidato provvedere, anche dopo la presentazione della candidatura, purché vengano rispettati i termini di invio della documentazione al partner straniero.
 - 4) Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate, la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva. E' fatto obbligo al candidato sostenere il test di lingua organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) nella lingua e del livello indicati dal partner negli accordi inter-istituzionali se trattasi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, in lingua inglese in tutti gli altri casi. Le modalità e il calendario delle prove saranno rese note sul sito del CLA <http://cla.unibas.it/site/home.html> , nelle news e nella sezione relativa al programma: <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>

La pubblicazione del calendario delle prove di accertamento linguistico sui suddetti portali ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno date ulteriori comunicazioni ai candidati. L'assenza del candidato sarà considerata come **RINUNCIA**, qualunque sia la causa. Il CLA comunicherà all'Ufficio Mobilità Internazionale gli esiti della selezione ai fini dell'ammissione finale alla selezione.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Il candidato è tenuto a compilare, pena l'esclusione dalla selezione, l'apposita domanda **on-line**, disponibile sul sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501663.html>. La procedura on-line verrà automaticamente chiusa alle ore **23.59 DELL' 11 APRILE 2016**; oltre tale termine non sarà più possibile accedere alla procedura. Prima della compilazione si raccomanda di verificare le scadenze previste ed i requisiti richiesti dalle Università di destinazione partner.
- 2) La domanda, compilata in ogni parte, una volta chiusa nel sistema di gestione on-line, va stampata, sottoscritta, dal candidato e trasmessa all'Università degli Studi della Basilicata, a pena di esclusione dalla selezione, entro entro le ORE 12.00 del 12 APRILE 2016 con le modalità di seguito elencate:



- ⇒ **consegna a mano.** Per la sede di **Potenza** presso la **Direzione Generale - Università degli Studi della Basilicata** -- Rettorato 2° piano - Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza .
Per la sede di **Matera** Sede di Via San Rocco presso il **Settore Gestione della Ricerca, Via San Rocco, 3 – Matera** Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile, Dott.ssa Violetta Pedalino. tel. 0835 -1971447);
- ⇒ **invio a mezzo Posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno**, al seguente indirizzo: Università degli Studi della Basilicata, SRINT- Ufficio Mobilità Internazionale, Via Nazario Sauro n.85, 85100 Potenza. Sulla busta dovrà essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura: "ERASMUS + KA1 - MOBILITÀ STUDENTI A FINI DI STUDIO a.a. 2016/2017- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE".
- ⇒ **trasmissione a mezzo PEC "posta elettronica certificata"** all'indirizzo PEC: protocollo@pec.unibas.it (si ricorda che ad un indirizzo PEC si può scrivere esclusivamente da un altro indirizzo PEC. In caso di invio da indirizzo e-mail privato - es. Alice, Hotmail, Virgilio, Libero, ecc. - , il sistema PEC non riceve la domanda. In ogni caso, Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria (quindi non certificata, ad es. alice, hotmail, virgilio, libero, ecc.) anche se indirizzata alla PEC dell'UNIBAS protocollo@pec.unibas.it. La domanda dovrà essere firmata digitalmente e corredata dagli allegati richiesti. La firma digitale andrà apposta su tutti i documenti alla stessa allegati per i quali è richiesta la firma autografa in ambiente tradizionale.

Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine delle **ORE 12.00 del 12 APRILE 2016** .

A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati:

- a. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del candidato in corso di validità (gli studenti extra-UE iscritti all'UNIBAS dovranno anche fornire copia del permesso di soggiorno);
- b. n. 1 foto formato tessera;
- c. copia fotostatica della tessera sanitaria;
- d. l'ipotesi di programma di studio (**ALLEGATO 2**), una per ognuna delle sedi universitarie indicate nella domanda (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dal Responsabile dell'accordo di scambio o dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;
- e. nel caso di attività per tesi, una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
- f. allegato II "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000" degli esami sostenuti, votazione e crediti acquisiti, nonché dell'ISEE, debitamente compilato e sottoscritto;
- g. eventuale autocertificazione linguistica da produrre con le modalità di cui all'Art. 7 del presente bando (NOTA: Poiché la conoscenza della lingua del Paese di destinazione costituisce criterio di selezione ed in considerazione dei tempi ristretti, si consiglia di allegare alla domanda la documentazione linguistica in proprio possesso);
- h. eventuale autocertificazione da parte del candidato madrelingua;
- i. il dottorando beneficiario di borsa, oltre ai succitati documenti, dovrà produrre opzione per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario). **In nessun caso i contributi sono cumulabili.**

Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, pena l'esclusione, entro le **ORE 12.00 del 12 APRILE 2016**.

Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, **NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITÀ**. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

- 3) I candidati si impegnano a visionare sistematicamente il sito delle Relazioni Internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> e le pagine relative al programma <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. **Non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica ai candidati.**
- 4) L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito, anche di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione.
- 5) Le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE , CRITERI PER LA SELEZIONE, ACCETTAZIONE DEL POSTO DI SCAMBIO

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio Erasmus viene effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande effettivamente chiuse nel sistema e consegnate**, entro le date di cui all'Art. 8 del presente bando.

La Commissione si riunirà il giorno **15 APRILE 2016**.

- 2) Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a. anno di corso al quale lo studente è iscritto;
 - b. coerenza del piano di studio con l'area disciplinare della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
 - c. numero degli esami e della media della votazione riportata;
 - d. conoscenze linguistiche dello studente relative alla lingua del Paese prescelto e dei voti in essi riportati, ovvero della lingua inglese;
 - e. motivazione addotta dallo studente.

I punteggi saranno calcolati mediante software informatico, secondo le percentuali:

1. anno di corso al quale lo studente è iscritto (5%);
(si attribuisce un punteggio maggiore in relazione alla maggiore anzianità di iscrizione al corso di laurea, fino al 1° F.C . Si aggiungono tre anni agli studenti iscritti alla Laurea specialistica/Magistrale);
2. coerenza del piano di studio (tra la disciplina dell'accordo e il corso di laurea cui lo studente è iscritto) 15%;
3. numero di crediti acquisiti in relazione all'anno di studio (30%);
4. media della votazione degli esami sostenuti (30%);
5. conoscenze linguistiche (20%),

assegnando parametri espressi in percentuale che concorrono nella valutazione piena al conseguimento del 100 %, a cui si aggiunge un ulteriore punteggio, relativamente a:

6. della motivazione addotta dallo studente: punti da 0 a massimo 3.
7. coerenza e conoscenza linguistica: punti da 1 a massimo 10. Per la conoscenza linguistica, il punteggio sarà attribuito come segue:
 - ✓ si attribuisce un punteggio sulla base degli esami nella lingua e del livello richiesti dalla sede estera, giusta Art. 7, co.1, a cui si aggiunge, se documentato, un ulteriore punteggio: punti 1 per certificazione C1, punti 0,50 per certificazione B2 per la conoscenza della lingua del Paese ospitante ovvero di lingua inglese.

- 3) Per gli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione e gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) anno di corso al quale lo specializzando/dottorando è iscritto, si aggiunge il minimo di tre anni per la laurea ;

- b) rapporto di esami/crediti, si tiene conto della laurea acquisita, nei termini di 240/240 crediti (si assumono 60 crediti l'anno);
- c) media votazione degli esami sostenuti: si prende in considerazione il voto di laurea: (voto di laurea :11 x 3);
- d) coerenza: gli specializzandi/dottorandi che avranno presentato la candidatura su una destinazione ad essi riservata, avranno il massimo punteggio; in caso contrario, ci si atterrà alla documentazione fornita;
- e) conoscenze linguistiche: secondo quanto stabilito al punto 7. del presente articolo.

Ai dottorandi/specializzandi verranno assegnate le destinazioni ad essi specificatamente riservate (vds. <http://unibas.llpmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>).

- 4) Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai candidati e il settore disciplinare dell'accordo, la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, assegnando destinazioni diverse idonee al percorso di studi dello studente. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà comunque data a coloro che hanno indicato tali destinazioni in prima e seconda scelta.
- 5) La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche dello studente. Nel caso di destinazioni aperte sia a studenti che a dottorandi/specializzandi sarà data priorità agli studenti.

I risultati saranno resi noti mediante pubblicazione on-line sul sito web del Settore Relazioni internazionali, <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, nella sezione NEWS e nell'Area Download della pagina dedicata all'Azione Chiave 1 <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html>.

Ai candidati risultati idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà una sede di destinazione alternativa.

- 6) Tenuto conto delle imminenti scadenze per la presentazione della documentazione Erasmus+ ai Partner stranieri, **tutti i candidati sono convocati il giorno 18 aprile 2016**, presso il Rettorato Via Nazario Sauro, 85 - Potenza), per la comunicazione della destinazione assegnata o proposta, nonché per l'accettazione o la rinuncia del posto di scambio, secondo i seguenti orari, distinti per Dipartimento/Scuole:
 - ore 11:00 - Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia;
 - ore 11:30 - Dipartimento di Scienze Umane, Scuola di Ingegneria
 - ore 12:30 - Scuola di Scienze Agrarie, Dipartimento DICEM

Qualunque variazione della sede e dell'ora di convocazione sarà resa nota nel sito web delle Relazioni Internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>

I candidati assenti o che non sottoscrivono il Modulo di accettazione, saranno esclusi dalla procedura concorsuale/considerati rinunciatari, quale ne sia la causa. Eventuali mobilità non assegnate saranno attribuite a studenti idonei non vincitori.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501663.html>.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

ART. 11 - RINUNCIA DEL POSTO DI SCAMBIO

- 1) In caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Settore Relazioni Internazionali, adducendo congrua motivazione. Il modulo è scaricabile dall'Area di

Download della sezione dedicata all'Azione Chiave 1 (<http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501663.html>). Tanto al fine di consentire eventuali scorrimenti di graduatoria senza arrecare pregiudizi ai candidati idonei, ma non vincitori o procedere ad eventuali riassegnazioni di fondi. Il modulo di rinuncia potrà anche essere inviato a mezzo fax (+ 39 0971 202197) o prodotto telematicamente (relint@unibas.it, relint1@unibas.it), purché datato e firmato dallo studente.

- 2) Nel caso di rinuncia prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di mobilità e qualora il beneficiario non abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste per tipologia di attività (90 gg. completi e continuativi in caso di mobilità per studio), è tenuto alla restituzione dell'intero importo percepito. Nel caso in cui il beneficiario abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste dal Programma ERASMUS +, sarà tenuto alla restituzione delle sole mensilità assegnate e non utilizzate.

N.B. Coloro che non produrranno formale rinuncia, pregiudicando la realizzazione delle attività, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

- 3) Salvo casi eccezionali debitamente comprovati dallo studente, le rinunce dovranno essere comunque prodotte entro e non oltre il **30 maggio 2016** (partenze previste da settembre 2016) e il **10 agosto 2016** (partenze previste da gennaio 2017), adducendo congrua motivazione.

ART. 13– STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO BORSA

- 1) La mobilità Erasmus+ è subordinata all'accettazione dello studente vincitore da parte dell'Istituto ospitante che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza documenti richiesti, carenza requisiti linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., anche decidere di non accogliere lo studente. Lo studente vincitore, pertanto, si impegna a:

- visitare il sito dell'università di destinazione e a compilare, ove disponibile, la documentazione richiesta (*application and accomodation forms, learning agreement for studies*, ecc). E' necessario inviare i moduli, completi e debitamente sottoscritti, entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente anche se risultato vincitore Erasmus+. Sebbene l'Ufficio Mobilità Internazionale sia responsabile delle procedure di nomina dello studente all'Università partner (comunicazione dei nominativi dei vincitori della selezione), **spetta esclusivamente allo studente vincitore trasmettere alla sede di accoglienza la documentazione richiesta e provvedere ad eventuali registrazioni on-line. Il beneficiario è tenuto, altresì, a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) all' Ufficio Mobilità Internazionale (relint@unibas.it);**
- rispettare tutte le scadenze previste nel bando e nei documenti che regolano la mobilità Erasmus+;
- consultare sistematicamente il sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> e portale dedicato <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html>;
- leggere con attenzione il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali: <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-e-laureati/studiare-allestero/articolo9501663.html>
- consegnare il programma di studio definitivo (*Learning Agreement for studies*) con le modalità e nei termini previsti dal "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il

riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata". Si ricorda che il *Learning Agreement for studies* deve essere redatto di concerto con il Coordinatore Erasmus di Dipartimento/Scuola di afferenza e con la sede estera, nonché sottoscritto dalle parti coinvolte **PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO ALL' ESTERO**. Nella stesura, si raccomanda, infine di tener conto delle raccomandazioni di cui al documento "*Learning Agreement for studies in Erasmus+*" - Prof.ssa Maria Sticchi Damiani, ECTS Counsellor pubblicate nell'area di download della sezione del sito attinente al programma);

- controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam: si raccomanda di utilizzare esclusivamente l'account istituzionale fornito dall'UNIBAS numero_matricola@studenti.unibas.it).
- 2) Lo studente vincitore sarà contattato e convocato via e-mail, ovvero tramite avviso pubblicato sul sito delle Relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità Erasmus+ ai fini di studio. L'accordo potrà essere sottoscritto solo dopo l'avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola e acquisizione, da parte dell'Ufficio, della relativa documentazione (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale). Lo studente potrà recarsi in mobilità **solo se il Learning Agreement for studies è stato approvato ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner)**.
- 3) Allo studente vincitore sarà attribuito lo "Status di studente Erasmus+"

ART. 14 – EQUIPARAZIONE DEGLI STUDI E DEI SERVIZI

Gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "status" di studente Erasmus che prevede:

- presso l'UNIBAS
 - il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal *Learning Agreement for Studies* approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.
- presso la sede ospitante:
 - l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), salvo contributi specifici richiesti;
 - l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;
 - la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

ART. 15 - FINANZIAMENTI

1. Gli studenti vincitori di borsa potranno ricevere, in base alla consistenza della quota comunitaria assegnata all'UNIBAS e fino ad esaurimento fondi, un contributo comunitario da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire.

L'assegnazione del contributo è subordinato all'approvazione della candidatura per l'a.a. 2016-2017.

Il contributo comunitario è differenziato in tre gruppi di riferimento e secondo parametri, stabiliti dalla Commissione Europea, che tengono in considerazione il costo standard della vita del Paese presso il quale avrà luogo la mobilità, come di seguito specificato:

- € 280,00/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 1: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito;
 - € 230,00/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 2: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
 - € 230,00/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 3: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.
2. Un contributo comunitario aggiuntivo è previsto per gli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, attribuito sulla base dell'attestazione del valore ISEE (Indicatore della Situazione

Economica Equivalente) e/o ISEE Parificato inserito dallo studente in fase di presentazione della domanda di riduzione della contribuzione studentesca per l'a.a. 2015/2016.

3. Per gli studenti diversamente abili è prevista la possibilità di richiedere all'Agencia Nazionale Erasmus + - Indire un contributo per la copertura di bisogni speciali, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dall'anzidetta Agencia. Informazioni saranno fornite agli interessati dall'Ufficio Mobilità Internazionale.
4. Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, l'UNIBAS può erogare un contributo mensile, con fondi propri o con fondi rinvenienti da altre fonti di finanziamento (ad esempio dal Ministero dell'Università e della Ricerca), per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno di studio all'estero, fino ad esaurimento fondi.
5. Qualora entrambi i contributi non fossero sufficienti a coprire tutte le mensilità assegnate, alcuni studenti potrebbero beneficiare esclusivamente di tutti i vantaggi correlati allo status di studente Erasmus, ad eccezione della parte economica.
6. Per l'assegnazione dei contributi, sarà preso in considerazione il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), attestato dallo studente al momento della candidatura.
7. Le contribuzioni di cui ai precedenti commi potrebbero essere integrate con i fondi ministeriali di cui al "Fondo Nazionale per la Mobilità Studenti" istituito con la legge n. 170 dell'11 luglio 2003, i cui criteri per l'assegnazione sono stati determinati con apposito Decreto Ministeriale n.976 del 29.12.2014.
8. Relativamente ai contributi erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ARDSU (art. 10 del DPCM 9.4.2001 e succ.mod. e int.), si invitano gli studenti a contattare direttamente la succitata Azienda, C.so Umberto I n. 22/D, 85100 Potenza.

ART. 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I contributi, comunitario ed universitario, saranno erogati con le seguenti modalità:
 - l'80% prima della partenza in Erasmus e, comunque, non oltre 30 giorni dopo la firma dell'accordo da entrambe le parti;
 - il restante 20% al rientro in sede, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) EU Survey, da compilare esclusivamente on-line al rientro in sede. Il borsista sarà invitato telematicamente alla compilazione del report. Lo studente avrà 30 gg. di tempo dalla richiesta per compilare on-line il report e notificare all'Ufficio Mobilità (relint@unibas.it) l'avvenuta compilazione;
 - b) Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
 - c) prova di aver sostenuto i test previsti dall'OLS (1° e 2°) e il corso, sempreché siano state assegnate le licenze.
 - d) Il Transcript of Records (sezione *after the mobility* del *Learning agreement for studies*), con la specifica, da parte dell'Università ospitante, delle date di inizio e fine mobilità nonché degli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati all'estero: Nel caso di attività per tesi e di ricerca (es: dottorandi) , il Transcript of Records è sostituito da un documento a firma del docente supervisore straniero, comprovante effettivo svolgimento delle attività programmate ed i risultati conseguiti.
- 2) Lo studente avrà **30 gg. naturali e continuativi** dal termine del periodo all'estero per produrre i documenti di cui alle lettere da a) a c). Il documento di cui alla lettera d), la cui compilazione è a cura dell'Università ospitante, può essere consegnato successivamente qualora l'Università ospitante non lo abbia rilasciato al termine della mobilità (si consiglia di informarsi specificatamente in merito alle tempistiche del partner, in quanto da esso dipende la procedura di riconoscimento delle attività svolte all'estero) . Per gli studenti che termineranno la mobilità nel mese di settembre 2017, il termine è di **15**

gg. naturali e continuativi.

- 3) Le borse saranno corrisposte fino ad esaurimento fondi. Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
- 4) L'erogazione totale del contributo allo studente è subordinata al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate/confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità Erasmus+ Studio.
- 5) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo di cui al comma 3 del presente articolo (ivi compresi i casi previsti nei successivi commi), l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Lo studente ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente si procederà all'avvio delle azioni giudiziarie previste.**
- 6) Per il calcolo delle mensilità e, conseguentemente, per l'assegnazione del contributo finanziario verrà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni).
- 7) Per il calcolo del contributo comunitario si applicherà la seguente formula: importo della borsa in Euro/30 x numero di giorni. Es: Se una mobilità è cominciata il 16/10/2015 e termina il 02/03/2016, per l'assegnazione del contributo si terrà conto dei 15 gg di ottobre (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi (novembre, dicembre, gennaio, febbraio) + 2 gg di marzo = 137 gg. Pertanto, verrà utilizzata la seguente formula: importo mensile borsa/ 30 x 137.
Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
- 8) Qualora il periodo di studio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi (90 gg. completi o un trimestre accademico completo. In quest'ultimo caso il documento attestante l'inizio e la fine della mobilità rilasciato dall'università ospitante dovrà specificare che il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, corrisponde ad un trimestre accademico), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "Studente Erasmus+".
- 9) Nel caso di eventuali recuperi, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli €/mese recuperati o derivanti da integrazione dei fondi saranno assegnati agli studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE o. L'assegnazione dei fondi avverrà tramite lettera di notifica, costituente parte integrante e sostanziale dell'accordo di mobilità.

ART. 17 – SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE ERASMUS+ (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS)

- 1) Annualmente, la Commissione Europea, assegna alle Università un numero di licenze da destinare ai borsisti Erasmus – Azione Chiave 1 (con o senza contributo finanziario), per consentire ai partecipanti impegnati in attività di mobilità a lungo termine di testare gratuitamente le competenze nella lingua straniera che utilizzeranno per studiare, lavorare o fare volontariato all'estero e svolgere un corso di lingua online per perfezionare le proprie competenze. Le lingue attualmente disponibili sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese (nel caso in cui la lingua di insegnamento non rientri tra quelle indicate verrà indicata la lingua inglese).
- 2) Gli studenti vincitori di borsa dovranno obbligatoriamente sostenere due test di accertamento linguistico (1st e 2nd assessment), prima e al termine della mobilità, attraverso lo strumento comunitario ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – OLS. Coloro che avranno ottenuto un punteggio pari ai livelli A1, A2 e B1 saranno tenuti a seguire un corso on-line gratuito. Poiché il numero di licenze assegnate dalla Commissione, potrebbe non coprire tutte le mobilità preventivate, alcuni studenti potrebbero



non beneficiare di tale opportunità: le licenze saranno assegnate in base ai livelli autocertificati/certificati dallo studente all'atto della candidatura, ovvero attestati dal CLA (dall'A1 a seguire fino al C2). Sono esentati gli studenti madrelingua.

Le modalità relative alla verifica linguistica e all'eventuale corso verranno comunicate telematicamente allo studente attraverso l'OLS.

- 3) Per coloro che hanno ricevuto le licenze, il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è subordinato all'espletamento delle verifiche online e del corso, quest'ultimo ove previsto (livelli da A1 a B1 obbligatori).

ART. 18- COPERTURA ASSICURATIVA - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli studenti in mobilità Erasmus+.
- 2) Nei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Come indicato nel portale del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi>), "L'assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile."

ART. 19 - INTERRUZIONE PERIODO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 3) Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, sono ammissibili le eventuali interruzioni imputabili a cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità - se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente). Sarà cura dell'Agenzia Nazionale ERASMUS+/Indire valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a procedere all'autorizzazione del caso. Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno riprendere successivamente la mobilità interrotta.

ART. 20 – CAMBIO DEL LEARNING AGREEMENT

- 1) Lo studente può, in via eccezionale e per motivi ben definiti (quali la cancellazione di un'attività formativa prevista o un'incompatibilità di orario), richiedere una modifica del *Learning Agreement for Studies* entro il termine massimo di 5 settimane dall'inizio di ciascun semestre. I cambiamenti devono essere approvati dalle parti quanto prima e comunque non oltre due settimane dalla richiesta.
- 2) Nel caso di cambiamenti dovuti al prolungamento della durata della mobilità, la richiesta da parte dello studente può avvenire al più tardi un mese prima della data di fine mobilità prevista. Per quanto non espressamente previsto, si richiama integralmente l'art. 8 del "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata".
- 3) Le richieste di cambiamento vanno concordate ed approvate dalle parti (studente, Università ospitante e di provenienza). Sebbene la Commissione Europea abbia autorizzato la circolazione elettronica (per e-mail) del Learning Agreement, sono tuttavia richieste in calce alla sezione "*during the mobility*", la sigla della persona deputata alla sottoscrizione ed il timbro delle suddette istituzioni.

ART. 21 - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO

- 1) Lo studente in mobilità può chiedere di prolungare il periodo Erasmus inizialmente stabilito, a condizione che ciò sia possibile (ossia se lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi, oppure l'Università dispone dei fondi necessari per finanziare il prolungamento oppure, nel caso in cui la medesima non dispone dei fondi a tal uopo, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo Status Erasmus). Lo studente può produrre al massimo un'istanza di proroga.
- 2) La richiesta di prolungamento dovrà avvenire obbligatoriamente per iscritto, utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501899.html>, almeno un mese prima del termine del periodo Erasmus già autorizzato. La richiesta costituirà addendum al contratto individuale Istituto/studente. Per informazioni specifiche si rimanda a quanto riportato al link <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html>.
- 3) Il prolungamento potrà essere accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento a condizione che:
 - a. la richiesta venga prodotta dallo studente un mese prima del completamento del periodo Erasmus inizialmente stabilito. Essa deve essere congruamente motivata ed avere il nulla osta di entrambe le Università (istituti ospitante e di appartenenza);
 - b. non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio); eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Istituto ospitante che dall'UNIBAS ed approvate dall'Ufficio Mobilità Internazionale e dall'Agenzia Nazionale;
 - c. l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini inderogabilmente entro il 30 settembre 2017;
 - d. sia inviata, per e-mail, la Notifica formale da parte dell'UNIBAS allo studente;
 - e. L'istanza di prolungamento, nonché la Notifica formale da parte dell'UNIBAS, siano autorizzati e concessi prima del termine del periodo inizialmente assegnato.
- 4) Eventuali richieste di prolungamento che giungano in ritardo, o che siano incomplete, o che siano carenti di motivazione, o che pervengano durante l'ultimo mese del periodo di mobilità non saranno prese in considerazione. L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in merito a richieste non pervenute entro il termine sopra citato qualora le cause non siano direttamente imputabili alla stessa(es: malfunzionamento del server di posta elettronica, fax, invio della documentazione a numeri o indirizzi diversi da quelli specificati nel presente documento).
- 5) Nel caso di indisponibilità di fondi (comunitari e universitari e/o ministeriali), lo studente potrà comunque mantenere lo status di studente Erasmus per la durata del prolungamento concesso, ma senza alcun contributo aggiuntivo. Eventuali integrazioni saranno corrisposte allo studente solo nel caso di risorse disponibili.

ART. 22 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

- 1) L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità Erasmus+ il pieno riconoscimento accademico, senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento effettuate all'estero, purché conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for Studies* e certificate nel *Transcript of Records*, come parte integrante del proprio corso di studi.

Condizione imprescindibile per ottenere il pieno riconoscimento è, altresì, il rispetto delle procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011 e le raccomandazioni di cui al documento "*Learning Agreement for Studies in Erasmus+*" (Prof.ssa Maria Sticchi Damiani, ECTS Counsellor).

- 2) Le attività previste nel *Learning Agreement for Studies* completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) ed inserite nel curriculum accademico dello studente.



- 3) Nel caso di mancato superamento di tutte le attività, il Coordinatore per la Mobilità Internazionale di Dipartimento/Scuola è tenuto a rimodulare il riconoscimento in maniera adeguata, con modalità stabilite in precedenza e rese note allo studente.
- 4) Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non abbia soddisfatto le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità.
- 5) Il mancato raggiungimento da parte dello studente dei risultati attesi, di cui all'art. 11 del Regolamento per la mobilità internazionale, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applica nei confronti dello studente che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore⁴ o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.
- 6) **Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame, ovvero attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea.**
- 7) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno fornite dai docenti responsabili dell'accordo di mobilità e/o dai Coordinatori Erasmus, ovvero acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Mobilità Internazionali solo nel caso in cui le Università partner abbiano trasmesso l'apposito materiale informativo.

ART. 23- RIAPERTURA BANDO

- 1) Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html> - area di download e pubblicato nelle news del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.
- 2) Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale Dott.ssa Annalisa Anzalone.

L'ufficio di riferimento presso l'UNIBAS è l'Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158–202191, fax 0971 202197, e-mail: relint@unibas.it; relint1@unibas.it)

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 18, del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Relazioni Internazionali – Ufficio Mobilità Internazionale dell'UNIBAS – Potenza, e trattati su supporto cartaceo ed informatico esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto della normativa vigente in materia, espressione di tacito consenso affinché i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove vengano pubblicati sul sito internet dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché pubblicati sul sito internet delle Relazioni

⁴ Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.



Internazionali, comunicati Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, o a chi per essa, alla Commissione Europea, o a chi per essa.

Le informazioni contenute nel presente bando hanno carattere provvisorio e non vincolante e sono subordinate, compresa l'assegnazione delle borse, all'esito della valutazione della candidatura presentata dall'Ateneo per l'a.a. 2016/2017.

ART. 26 – CONTATTI E INFORMAZIONI

La documentazione e tutte le informazioni sono disponibili nel sito <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/articolo9501660.html> o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo.

Per ogni ulteriore chiarimento e per i necessari adempimenti, gli studenti potranno rivolgersi:

- ⇒ per gli aspetti di carattere didattico: ai Coordinatori di Dipartimento/Scuola;
- ⇒ per le informazioni di carattere amministrativo: All'Ufficio Mobilità Internazionale, Ai Settori gestione della Didattica dei Dipartimenti/Scuole:

Prorettore per le Relazioni Internazionali Prof. Francesco Sdao Ufficio Mobilità Internazionale		e-mail: francesco.sdao@unibas.it e-mail: relint@unibas.it , relint1@unibas.it		
Dipartimento/Scuola	Coordinatori di Dipartimento/Scuola	e-mail	Referenti Amministrativi Dipartimento/Scuola	e-mail
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM)	Prof. Antonella Guida	antonella.guida@unibas.it	Dott. Violetta Pedalino	violetta.pedalino@unibas.it
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE)	Dott. Silvana Rinauro	silvana.rinauro@unibas.it	Dott. Federica Greco	federica.greco@unibas.it
Dipartimento di Scienze (DIS)	Prof. Aniello Crescenzi	aniello.crescenzi@unibas.it	Sig.ra Rossella Santarelli	Rossella.santarelli@unibas.it
Dipartimento di Scienze Umane (DISU)	Prof. Michele Bandini	michele.bandini@unibas.it	Dott. Tiziana Romaniello	tiziana.romaniello@unibas.it
Scuola di Ingegneria (SI-Unibas)	Prof. Michele Greco	michele.greco@unibas.it	Sig.ra Ippolita Palladino	ippolita.palladino@unibas.it
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE)	Prof. Mariana Amato	mariana.amato@unibas.it	Dott. Ermanno Trasatti	ermanno.trasatti@unibas.it

Potenza,

14 MAR. 2016

LA RETTRICE
(PROF. SSA AURELIA SOLE)

